



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M_D GMIL_05 IV 11^ 1^ 00 11158

Roma, 09 FEB. 2006
P.D.C.: T. Col. IANNACCONE - Tel. 06/36803712

OGGETTO: Rideterminazione delle misure dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa previste, rispettivamente, dalla legge 2 ottobre 1997, n. 334 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 3 gennaio 2001, 29 maggio 2001 e 2 dicembre 2003.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^

1. L'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ha stanziato, a decorrere dall'anno 2005, un'apposita somma, da destinare al processo di perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999 n. 266, i cui contenuti del rapporto di impiego non sono rimessi allo strumento contrattuale, rispetto ai paritetici dipendenti di altri comparti per i quali opera invece tale negozio giuridico.
Nel quadro della citata disposizione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 2005 recante "Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nella misura stabilita dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89", recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 31 del 7 febbraio 2006.
2. Al riguardo, l'atto governativo ha disposto la rideterminazione, dal 1° gennaio 2005 delle misure dell'indennità di posizione e dell'indennità pe-

- 2 -

requativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003.

I nuovi valori, espressi, al pari di quelli precedentemente vigenti, in termini annui lordi per tredici mensilità, sono fissati come segue:

a) *Indennità di posizione:*

- I fascia: euro 32.450,00;
- II fascia: euro 25.527,00.

b) *Indennità perequativa:*

- per i generali di brigata e gradi corrispondenti: euro 18.661,00;
- per i colonnelli e gradi corrispondenti: euro 11.386,00.

Per quanto sopra, nei confronti del personale militare in attività di servizio, titolare delle precitate indennità, va disposto il conseguente aggiornamento del "ruolino" delle competenze, relativamente alle voci retributive medesime, secondo le misure sopra indicate.

E' appena il caso di avvertire che su tali importi non va ulteriormente applicato l'incremento percentuale del 2,82% di cui al D.P.C.M. 13 aprile 2005, essendo già insito in essi.

Nulla è invece innovato per quanto attiene alle modalità ed ai criteri di attribuzione degli emolumenti in parola.

Ad ogni buon conto, nella tabella n. 1 (allegato "B") si riporta il quadro riepilogativo delle misure delle indennità di posizione in tutte le loro articolazioni (di 1^ fascia e relative maggiorazioni, nonché di 2^ fascia), ivi compreso il riferimento in termini mensili lordi.

Per quanto riguarda l'indennità perequativa, i relativi importi sono indicati nel prospetto analitico di cui alla tabella n. 2 (allegato "B").

3. Si invitano, pertanto, codeste Direzioni di Amministrazione, ad impartire le opportune disposizioni di dettaglio agli Enti amministrativi della rispettiva giurisdizione, affinché provvedano alle operazioni di aggiornamento dei "ruolini" retributivi, possibilmente dal corrente mese di febbraio 2006, procedendo, altresì, alla corresponsione delle somme arretrate, compatibilmente con le disponibilità generali di cassa.

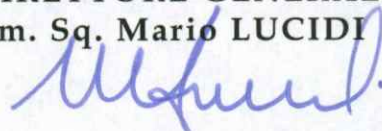
Nelle more di emanazione dei formali atti attributivi degli emolumenti in discorso secondo le nuove misure, i pagamenti saranno disposti, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, rendendone edotti gli interessati.

Si rammentano, inoltre, gli adempimenti da disporre nei confronti del personale destinatario delle indennità in argomento, che sia cessato dal servi-

— 3 —

zio a decorrere dal 2 gennaio 2005, per il quale gli atti dispositivi relativi alla determinazione del trattamento di pensione provvisoria e i progetti di liquidazione della buonuscita I.N.P.D.A.P. siano stati nel frattempo redatti, giocoforza, secondo le previgenti misure di dette indennità. Va da sé, che tali provvedimenti dovranno ora riformularsi tenendo conto dei miglioramenti in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Mario LUCIDI



ALLEGATO "B" al foglio prot. n. M_D GMIL_05 IV 11^1^0011158 in data 09 FEB. 2006

TABELLA 1 - INDENNITÀ DI POSIZIONE

Descrizione	Decorrenza	Importi mensili lordi	Importi annui lordi per 13 mensilità
<u>I FASCIA</u>			
Misura base	01/01/2005	€. 2.496,15	€. 32.450,00
Maggiorazione del 15%	01/01/2005	€. 2.870,58	€. 37.317,50
Maggiorazione del 25%	01/01/2005	€. 3.120,19	€. 40.562,50
Maggiorazione del 30%	01/01/2005	€. 3.245,00	€. 42.185,00
<u>II FASCIA</u>			
Misura	01/01/2005	€. 1.963,62	€. 25.527,00

TABELLA 2 - INDENNITÀ PEREQUATIVA

Destinatari	Decorrenza	Importi mensili lordi	Importi annui lordi per 13 mensilità
Colonnello (e gradi corrispondenti)	01/01/2005	€. 875,85	€. 11.386,00
Generale di Brigata (e gradi corrispondenti)	01/01/2005	€. 1.435,46	€. 18.661,00

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - Ufficio Affari Militari	00100 ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- Ufficio del Consigliere Militare	00100 ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Commissione Interminist. Atti Giuridici Caduti in Guerra	00100 ROMA
GABINETTO DEL MINISTRO	00100 ROMA
SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	00100 ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	00100 ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	SEDE
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	SEDE
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	00100 ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	00100 ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	00100 ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	00100 ROMA
CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE	SEDE
COMANDO FORZE ALLEATE SUD-EUROPA	80100 NAPOLI
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	00100 ROMA
COMANDO ALLEATO INTERFORZE DEL SUD	37100 VERONA
COMANDO FORZE NAVALI ALLEATE SUD-EUROPA	80100 NAPOLI
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	37100 VERONA
COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	00100 ROMA
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	36100 VICENZA
COMANDO DELLA SQUADRA AEREA	00100 ROMA
COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO	00100 ROMA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	SEDE
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	SEDE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA LEVA, DEL RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, DELLA MILITARIZZAZIONE, DELLA MOBILITAZIONE CIVILE E DEI CORPI AUSILIARI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELL'INFORMATICA E DELLE TECNOLOGIE AVANZATE	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	00100 ROMA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE DI CADUTI IN GUERRA	00100 ROMA
COMANDO REGIONE MILITARE NORD	35100 PADOVA
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO	50136 FIRENZE
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	80100 NAPOLI
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	00100 ROMA
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SICILIA	90100 PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA	09100 CAGLIARI
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	60100 ANCONA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	19100 LA SPEZIA

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	74100 TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	00100 ROMA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	07024 LA MADDALENA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	98100 MESSINA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	00193 ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AREA	20100 MILANO
COMANDO 3^ REGIONE AEREA	70100 BARI
ISPETTORATO LOGISTICO DELL' ESERCITO	00100 ROMA
ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE, LOGISTICO E DEI FARI	00100 ROMA
COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE	00100 ROMA
ISPETTORATO PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE	00100 ROMA
ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E FORZE DI COMPLETAMENTO	50100 FIRENZE
COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE	00012 GUIDONIA
ISPETTORATO DI SANITA' MARINA MILITARE	00100 ROMA
ISPETTORATO DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	00100 ROMA
ISPETTORATO DELL'AVIAZIONE PER LA MARINA	00100 ROMA
COMANDO EUROFORZA OPERATIVA RAPIDA	50136 FIRENZE
COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	21058 .SOLBIATE OLONA
COMANDO DELLE TRUPPE ALPINE	39100 BOLZANO
1° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	31029 VITTORIO VENETO
2° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	80100 NAPOLI
COMANDO SUPPORTI FORZE OPERATIVE TERRESTRI	31100 TREVISO
CENTRO ALTI STUDI DELLA DIFESA	00100 ROMA
COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA	00100 ROMA
COMANDO SCUOLA DI GUERRA	00053 CIVITAVECCHIA
ISTITUTO STUDI MILITARI MARITTIMI	30100 VENEZIA
COMANDO SCUOLA DI GUERRA AEREA	50100 FIRENZE
SCUOLA DI APPLICAZIONE AERONAUTICA MILITARE	50100 FIRENZE
ACCADEMIA MILITARE	41100 MODENA
ACCADEMIA NAVALE	57100 LIVORNO
ACCADEMIA AERONAUTICA	80078 POZZUOLI
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	00100 ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO CORTE SUPREMA CASSAZIONE	00100 ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	00100 ROMA
PROCURA MILITARE PRESSO CORTE MILITARE APPELLO	00100 ROMA
SEZIONE DI CORTE MILITARE D'APPELLO	80100 NAPOLI
SEZIONE DI CORTE MILITARE D'APPELLO	37100 VERONA
PROCURA MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE APPELLO - SEZIONE VERONA	37100 VERONA
PROCURA MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE APPELLO - SEZIONE NAPOLI	80100 NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	70100 BARI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	09100 CAGLIARI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	19100 LA SPEZIA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	80100 NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	35100 PADOVA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	90100 PALERMO
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	00100 ROMA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	10100 TORINO
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	37100 VERONA

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	70100 BARI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	09100 CAGLIARI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	19100 LA SPEZIA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	80100 NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	35100 PADOVA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	90100 PALERMO
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	00100 ROMA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	10100 TORINO
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	37100 VERONA
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	00100 ROMA
CENTRO SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	06034 FOLIGNO
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	00100 ROMA
COMANDO ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE	67039 SULMONA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DIFESA	SEDE
CENTRO GESTIONE SPECIALE DELL'ESERCITO	00100 ROMA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE INTERFORZE	00100 ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE	50100 FIRENZE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALI MILITARI VARI	00100 ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI	00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO PER L'AMMINISTRAZIONE DI GESTIONI - SPECIALI A.M.	00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER MINISTERO DIFESA	SEDE
UFFICIO AUTONOMO TELECOMUNICAZIONI - GENIO MILITARE PER MINISTERO DIFESA	SEDE
CENTRO INTERFORZE STUDI APPLICAZIONI MILITARI	56010 SAN PIETRO A GRADO
COMANDO SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE	00012 GUIDONIA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO SUBACQUEO E INCURSORI	19100 LA SPEZIA
COMANDO FORZA DA SBARCO M.M.	BRINDISI
POLIGONO SPERIM DI ADDESTRAMENTO - INTERFORZE DI SALTO DI QUIRRA	08046 PERDASDEFOGU
MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -	
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -	
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA	SEDE

E, PER DIRAMAZIONE INTERNA A:

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
 SEGRETERIE DEI VICE DIRETTORI GENERALI
 UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE
 UFFICIO DI COORDINAMENTO GIURIDICO AMMINISTRATIVI
 I REPARTO
 II REPARTO
 III REPARTO
 IV REPARTO
 V REPARTO
 VI REPARTO
 VII REPARTO

= LORO SEDI =



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO

11^A DIVISIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CONTINUATIVO

1^A SEZIONE

N. 13

Roma, 2006

OGGETTO: Rideterminazione delle misure dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa previste, rispettivamente, dalla legge 2 ottobre 1997, n. 334 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 3 gennaio 2001, 29 maggio 2001 e 2 dicembre 2003.

APPUNTO

1. IL PROBLEMA

Impartire disposizioni agli Enti erogatori degli assegni affinché provvedano ad effettuare gli aggiornamenti dei ruolini retributivi, in conseguenza del D.P.C.M. 16 dicembre 2005 (intercalare n° 1), che ha ridefinito le misure dell'indennità di posizione dei Generali, Generali di Corpo d'Armata e Generali di Divisione (e gradi corrispondenti), nonché dell'indennità perequativa dei Generali di Brigata e Colonnelli (e gradi corrispondenti), previste, rispettivamente, dalla legge 2 ottobre 1997, n. 334 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 3 gennaio 2001, 29 maggio 2001 e 2 dicembre 2003 (intercalari n° 2, 3, 4 e 5).

2. SITUAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 31 del 07 febbraio 2006, è stato pubblicato il D.P.C.M. 16 dicembre 2005, registrato alla Corte dei Conti il 23 gennaio 2006, recante la "Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nella misura stabilita dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89".

Con tale atto governativo - giusta la procedura dettata dall'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 (estratto intercalare n. 6) - viene dato ulteriore corso, nei limiti dell'apposito stanziamento di 8,3 milioni di euro apportato dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89

- 2 -

(estratto in intercalare n. 7) a quel processo di perequazione retributiva tra dirigenza contrattualizzata e non, precedentemente realizzato mediante il menzionato D.P.C.M. 2 dicembre 2003.

A tal fine è stato difatti previsto l'innalzamento, a decorrere dal 1° gennaio 2005, delle misure:

- dell'indennità di posizione introdotta dalla legge n. 334/97 spettante al Generale Capo di S.M.D., ai Generali di Corpo d'Armata ed ai Generali di Divisione (e gradi corrispondenti), la cui misura annua lorda per tredici mensilità è fissata, per le due diverse fasce, rispettivamente in euro 32.450,00 ed in euro 25.527,00, comprensiva dell'adeguamento annuale stabilito dal D.P.C.M. 13 aprile 2005;
- dell'indennità perequativa istituita con D.P.C.M. 3 gennaio 2001, che viene ridefinita, comprensiva dell'adeguamento annuale stabilito dal D.P.C.M. 13 aprile 2005, a favore dei Generali di Brigata e dei Colonnelli (e gradi corrispondenti), rispettivamente in euro 18.661,00 (a.l. per tredici mensilità) ed in euro 11.386,00 (a.l. per tredici mensilità).

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

La concreta attuazione del provvedimento in esame implica l'adozione delle conseguenti variazioni amministrative sui *ruolini mensili* retributivi da parte degli Enti periferici preposti all'erogazione degli assegni. La scrivente ha così predisposto l'opportuna circolare (intercalare 8 e seg.) al fine di dare impulso alle succitate operazioni.

Con essa, in particolare, sono state rese note le nuove misure e le relative decorrenze dell'indennità di posizione e perequativa, precisando, tra l'altro, che nulla è innovato nel merito dei relativi aspetti strutturali e sui criteri di attribuzione, per le quali restano ferme le precedenti disposizioni emanate.

Al fine di garantire un'azione possibilmente omogenea nell'espletamento delle concrete operazioni di pagamento, si è ritenuto opportuno di fissare fin dalla corrente mensilità di febbraio 2006 il riferimento temporale nel quale dovranno disporsi i conseguenti adempimenti.

- 3 -

4. COORDINAZIONE:

La pratica è stata coordinata con la collaterale 10^a Divisione, (modulo di coordinamento in contropagina).

PER L'APPROVAZIONE E FIRMA (intercalare n. 8 e segg.).

IL CAPO DELLA 1^a SEZIONE

Ten. Col. C.E.r.s. Erasmo IANNACCONE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott.ssa Anna TERRACCIANO

IL CAPO REPARTO

Dirigente Dott. Giuseppe CARPINELLI

In considerazione dell'urgenza della emanazione delle circolari in questione e tenuto conto dell'assenza del Capo Reparto si provvede direttamente all'invio delle cartelle all'attenzione del Dir. Gen. Amm. Sq. Mario Lucid.

Anna Terracciano -

V. M. L. M.

Note per: VV. M. M.

Ho firmato e già
restituito la
lettera al 4^o Rep.
Ne hanno urgente
bisogno in modo
che il pagamento
sia essere fatto - forse -
in le prima di
febbraio 24

OK
9/2
W

G. P. 2

- 24/2



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO

11^ DIVISIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CONTINUATIVO

MODULO DI COORDINAMENTO

OGGETTO: Rideterminazione delle misure dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa previste, rispettivamente, dalla legge 2 ottobre 1997, n. 334 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 3 gennaio 2001, 29 maggio 2001 e 2 dicembre 2003.

Data 8 febbraio 2006

Firma **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
Dott.ssa Anna TERRACCIANO

REPARTO/ DIVISIONE/ UFFICIO	Annotazioni	Firma e data
10^ Divisione	SD concordata	7 Col 8/2/06



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA

la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito l'indennità di posizione per i dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di Polizia e ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze Armate;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e dell'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l'ammontare e la decorrenza dell'indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile;

VISTO

l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha stanziato la somma di lire 36 miliardi per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

VISTO

l'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l'articolo 2, comma 5, della legge 216/1992;

RILEVATA

la necessità di attuare, nei limiti dello stanziamento di 36 miliardi di lire, il completamento del processo di perequazione retributiva attraverso l'adeguamento delle misure delle indennità previste rispettivamente dalla legge n. 334/1997 dal DPCM 3 gennaio 2001;

CONSIDERATO

che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334;

SENTITE

le Amministrazioni interessate;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, "ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative ... al lavoro pubblico" e "... tutte le competenze





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della Funzione Pubblica”;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001;

SULLA PROPOSTA

dei Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

DECRETA

Le misure della indennità di posizione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 rispettivamente in lire 41.010.000 e in lire 32.260.000, comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001

2. Le misure della indennità perequativa, prevista a decorrere dal 1 gennaio 2000 dal decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 3 gennaio 2001 per i colonnelli e per i brigadieri generali delle Forze Armate nonché per i gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 nei seguenti importi comprensivi dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001:
 - a) lire 23.234.000 per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente;
 - b) lire 13.812.000 per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente.
3. Le indennità perequativa e di posizione, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono pensionabili ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 29 MAG 2001

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2005

Rideterminazione dell'indennita' di posizione e dell'indennita' perequativa del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nella misura stabilita dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. (GU n. 31 del 7-2-2006)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito l'indennita' di posizione per i dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e per i generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l'ammontare e la decorrenza dell'indennita' perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999, e dell'art. 19, comma 2, della legge n. 488 del 1999, ha rideterminato le misure dell'indennita' perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto l'art. 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, che ha stanziato, a decorrere dall'anno 2005, la somma di 8,3 milioni di euro per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Rilevata la necessita' di attuare, nei limiti dello stanziamento di 8,3 milioni di euro, il processo di perequazione retributiva attraverso l'adeguamento delle misure delle indennita' previste, rispettivamente, dalla legge n. 334 del 1997 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001, 29 maggio 2001 e 2 dicembre 2003;

Considerato che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art. 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, recante l'adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate;

Sentite le amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Per i generali di corpo d'armata e i generali di divisione e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennita' di posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, rispettivamente, in euro 32.450 e in euro 25.527 comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005.

2. Le misure della indennita' perequativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei seguenti importi, comprensivi dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005:

a) Euro 18.661 per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;

b) Euro 11.386 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.

3. Le indennita' di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, sono pensionabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Baccini

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2006

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 103

3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.

5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'art. 190-bis del codice di procedura civile.

6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 14 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 14 (*Personale amministrativo e strutture mobiliari*). — 1. Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonché al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui:

a) 270 della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;

b) 500 della quinta qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo.

2. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1° gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 e del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonché le modalità di presentazione della relativa documentazione.

5. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parità di punteggio si applicano le preferenze e precedenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'art. 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000».

97G0370

LEGGE 2 ottobre 1997, n. 334.

Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico

1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro può riconoscere una maggiorazione della indennità di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unità di personale in servizio al 1° gennaio 1996.

2. L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonché ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonché ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscono di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.

3. L'indennità di cui al comma 1 non spetta ai Ministri e ai Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari titolari di assegno vitalizio. Ai Ministri e ai Sottosegretari che non siano parlamentari l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui alla lettera a), con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini perequativi, tale indennità è integrata da un assegno corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennità stessa e l'importo dell'indennità parlamentare. Tale trattamento economico complessivo, comprensivo dell'indennità e dell'assegno, è decurtato delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica di Ministro o di Sottosegretario.

4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato

1. Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato, nonché dei professori e ricercatori universitari, con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

Disposizioni in materia di buoni pasto

1. L'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, si interpreta nel senso che l'erogazione dei buoni pasto è dovuta, secondo le modalità previste negli specifici accordi, anche ai dipendenti civili delle Amministrazioni e loro articolazioni del comparto Ministeri, nelle quali, per le particolari esigenze fatte salve dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non sia attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque giorni.

2. Il termine del 31 marzo 1997, previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 30 giugno 1997.

Art. 4.

Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, e all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 59 milioni per il 1997 e in lire 117 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, allo scopo utilizzando per l'anno 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2142):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (BASSANINI) il 21 febbraio 1997.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 19 marzo 1997.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 26 marzo 1997.

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il proprio decreto adottato in data 24 maggio 2000 è revocato.

Art. 2.

Il consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila) è sciolto.

Art. 3.

La dott.ssa Franca Santoro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Frigioni. Successivamente, con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 2000, il predetto consiglio è stato sciolto per la decadenza del sindaco conseguente alla ineleggibilità dichiarata dalla Corte di appello di L'Aquila la con sentenza in data 14 marzo 2000.

A seguito del ricorso proposto dal sig. Frigioni la Corte di cassazione, con decisione n. 15270/00, pronunciata in data 6 novembre 2000, ha cassato la sentenza impugnata, in riforma della quale ha affermato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilità dell'interessato alla carica di sindaco del comune di Ortucchio.

Considerato che in tal modo è venuto meno il presupposto in base al quale era stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila) ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 3 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, si reputa necessario provvedere a revocare il relativo provvedimento.

Nel consiglio comunale, rimasto in carica in base alla normativa vigente, confermata nella formulazione dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è successivamente determinata una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 novembre 2000, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente da otto consiglieri, su dodici assegnati dalla legge all'ente.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, i cui compiti di amministrazione attiva devono essere in grado di corrispondere con efficienza e speditezza alle esigenze di carattere sia ordinario che straordinario della comunità locale.

Il prefetto di L'Aquila, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato ed ha disposto la nomina, con provvedimento n. 6102/Gab. del 10 novembre 2000, di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile col il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Nel contempo, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica, datato 24 maggio 2000, in quanto non più rispondente all'assetto giuridico determinatosi nell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica datato 24 maggio 2000 e, contestualmente, lo scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila), con la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Santoro.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1463

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001.

Accettazioni delle dimissioni rassegnate dall'on. avv. Armando Veneto dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il Sottosegretario di Stato alle Finanze on. avv. Armando Veneto, deputato al Parlamento, ha rassegnato le dimissioni da tale carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. avv. Armando Veneto, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Del Turco, *Ministro delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2001
Registro n. 1, Ministeri istituzionali, foglio n. 389

01A1610

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 2001.

Perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale definisce le procedure per la perequazione dei trattamenti del personale di cui all'art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, demandando alla

ge finanziaria per il triennio 2000-2002 l'indicazione dell'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi considerati;

Visto l'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale, per le finalità di cui all'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha determinato in L. 100 miliardi, per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, la somma da utilizzare nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale della carriera diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 19, per il personale dirigente delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

Tenuto conto che è stata definita da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le Amministrazioni interessate, la ripartizione delle risorse stanziata dall'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che è necessario stabilire, ai sensi del quarto comma dell'art. 19 della legge n. 266/1999, i criteri, l'ammontare e le decorrenze degli emolumenti da attribuire con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Rilevato che il richiamato provvedimento di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 216/1992, è da ritenere ormai sostituito da quello previsto dall'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come già provveduto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2000) per l'adeguamento annuale delle categorie di personale non contrattualizzate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334; il riequilibrio del trattamento economico dei dirigenti civili e militari non contrattualizzati deve essere realizzato secondo i criteri individuati all'art. 1, comma 2, della medesima legge e che tra i predetti criteri va applicato quello relativo agli effetti pensionistici;

Sentite le amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, «ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico» e «... tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

1. Ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e

civile è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un'indennità perequativa determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

- a) L. 12.600.000 per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente;
- b) L. 8.100.000 per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente.

2. L'indennità perequativa, da erogare utilizzando quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, compete esclusivamente al personale che riveste i gradi o le qualifiche indicate al comma 1, è pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non produce effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Roma, 3 gennaio 2001

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 223

01A1442

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2001.

Delega al Ministro degli affari esteri on. Lamberto Dini per l'attuazione della legge 8 giugno 2000, n. 149, recante disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale l'on.le dott. Lamberto Dini è stato nominato Ministro degli affari esteri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149, recante: «Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova»;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro degli affari esteri on.le Lamberto Dini è delegato ad esercitare i compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'attuazione della legge 8 giugno 2000, n. 149, recante «Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova», avvalendosi della struttura di missione di cui all'art. 2 della medesima legge.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2003.

Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito l'indennità di posizione per i dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e per i generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l'ammontare e la decorrenza dell'indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadier generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999, e dell'art. 19, comma 2, della legge n. 488 del 1999, ha rideterminato le misure dell'indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadier generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto l'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha stanziato la somma di 15 milioni di euro per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Rilevata la necessità di attuare, nei limiti dello stanziamento di 15 milioni di euro, il processo di perequazione retributiva attraverso l'adeguamento delle misure delle indennità previste, rispettivamente, dalla legge n. 334 del 1997 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio e 29 maggio 2001;

Considerata che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art. 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997;

Sentite le amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i tenenti generali e i maggiori generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennità di posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, rispettivamente, in € 28.821 e in € 22.673 comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003.

2. Le misure della indennità perequativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi, comprensivi dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003:

a) € 16.330 per i brigadier generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;

b) € 9.707 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.

3. Le indennità di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono pensionabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 15, foglio n. 295

03A14036

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 luglio 1999, n. 266.

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica).

1. Al fine di potenziare l'attività del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalità delle strutture dell'Amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura all'estero, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplo-

matico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potrà

applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.

ART. 17.

(Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

ART. 18.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive del decreto legislativo n. 195 del 1995).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2000, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione successivamente intervenute, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le procedure di cui al

comma 2 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19.

(Disposizioni finali).

1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.

4. Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai

brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.

5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificità ed unitarietà

di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro degli interni*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5324):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), dal Ministro dell'interno (NAPOLITANO) e dal Ministro della difesa (ANDREATTA) il 20 ottobre 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 novembre 1998, con pareri delle commissioni III, IV, V, VI, VII, VIII, X e XI.

Esaminato dalla I commissione il 10 dicembre 1998; 12, 21, 26, 27 e 28 gennaio 1999; 2 e 3 febbraio 1999.

Esaminato in aula il 5 febbraio 1999; 4, 16, 17, 18, 23 marzo 1999, ed approvato il 24 marzo 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3919):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 3ª (Affari esteri), in sede referente, il 1º aprile 1999, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª e 3ª commissione il 28 aprile 1999; 11, 18, 27 maggio 1999; 17, 30 giugno 1999 e 1º luglio 1999.

Esaminato in aula il 15 luglio 1999 ed approvato il 21 luglio 1999.

LEGGE 31 maggio 2005, n. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/5/2005)

Testo in vigore dal: 1-6-2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3368):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 1° aprile 2005. Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 aprile 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 13ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 aprile 2005.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 5, 12, 13, 26 aprile 2005;
il 3 maggio 2005.

Esaminato in aula il 4 maggio 2005 ed approvato l'11 maggio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5842):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, il 16 maggio 2005 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni III, V, XI e XIII.

Esaminato dalle commissioni riunite I e IV, in sede referente, il 17 e 18 maggio 2005.

Esaminato in aula il 23 maggio
modificazioni, il 24 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3368-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 maggio 2005 con pareri delle commissioni 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 24 e 25 maggio 2005.

Esaminato in aula il 26 maggio 2005 ed approvato il 31 maggio 2005.

adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.

3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 1-quater.

- (Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza).

- Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.

Art. 1-quinquies;

- (Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze armate).

- 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e' stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 1-sexies. - (Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia).

- 1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: "556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni". All'articolo 2, comma 2, le parole: "nell'ambito dello stanziamento" sono sostituite dalle seguenti: "mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2105, dell'autorizzazione di spesa" e le parole: ", secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge" sono soppresse. Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Norme in materia di corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri).

- 1. il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal seguente: 2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa".

All'articolo 3: al comma 2, le parole: "di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16," sono soppresse e le parole: "per l'assunzione di" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione di fino a"; dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, e' fissata in 616 unita'.

2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a



cof. orig. già alla 11^a Tr.

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M_D GMIL_05 IV 11^ 1^

Roma,
P.D.C.: T. Col. IANNACCONE - Tel. 06/36803712

OGGETTO: Rideterminazione delle misure dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa previste, rispettivamente, dalla legge 2 ottobre 1997, n. 334 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 3 gennaio 2001, 29 maggio 2001 e 2 dicembre 2003.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^

1. L'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ha stanziato, a decorrere dall'anno 2005, un'apposita somma, da destinare al processo di perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999 n. 266, i cui contenuti del rapporto di impiego non sono rimessi allo strumento contrattuale, rispetto ai paritetici dipendenti di altri comparti per i quali opera invece tale negozio giuridico.
Nel quadro della citata disposizione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 2005 recante "Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nella misura stabilita dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89", recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2006.
2. Al riguardo, l'atto governativo ha disposto la rideterminazione, dal 1° gennaio 2005 delle misure dell'indennità di posizione e dell'indennità pe-

- 2 -

requativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003.

I nuovi valori, espressi, al pari di quelli precedentemente vigenti, in termini annui lordi per tredici mensilità, sono fissati come segue:

a) *Indennità di posizione:*

- I fascia:euro 32.450,00;
- II fascia: euro 25.527,00.

b) *Indennità perequativa:*

- per i generali di brigata e gradi corrispondenti:euro 18.661,00;
- per i colonnelli e gradi corrispondenti: euro 11.386,00.

Per quanto sopra, nei confronti del personale militare in attività di servizio, titolare delle precitate indennità, va disposto il conseguente aggiornamento del "ruolino" delle competenze, relativamente alle voci retributive medesime, secondo le misure sopra indicate.

E' appena il caso di avvertire che su tali importi non va ulteriormente applicato l'incremento percentuale del 2,82% di cui al D.P.C.M. 13 aprile 2005, essendo già insito in essi.

Nulla è invece innovato per quanto attiene alle modalità ed ai criteri di attribuzione degli emolumenti in parola.

Ad ogni buon conto, nella tabella n. 1 (allegato "B") si riporta il quadro riepilogativo delle misure delle indennità di posizione in tutte le loro articolazioni (di 1^ fascia e relative maggiorazioni, nonché di 2^ fascia), ivi compreso il riferimento in termini mensili lordi.

Per quanto riguarda l'indennità perequativa, i relativi importi sono indicati nel prospetto analitico di cui alla tabella n. 2 (allegato "B").

3. Si invitano, pertanto, codeste Direzioni di Amministrazione, ad impartire le opportune disposizioni di dettaglio agli Enti amministrativi della rispettiva giurisdizione, affinché provvedano alle operazioni di aggiornamento dei "ruolini" retributivi, possibilmente dal corrente mese di febbraio 2006, procedendo, altresì, alla corresponsione delle somme arretrate, compatibilmente con le disponibilità generali di cassa.

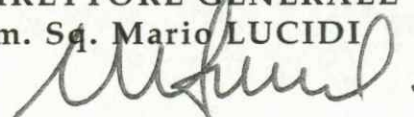
Nelle more di emanazione dei formali atti attributivi degli emolumenti in discorso secondo le nuove misure, i pagamenti saranno disposti, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, rendendone edotti gli interessati.

Si rammentano, inoltre, gli adempimenti da disporre nei confronti del personale destinatario delle indennità in argomento, che sia cessato dal servi-

- 3 -

zio a decorrere dal 2 gennaio 2005, per il quale gli atti dispositivi relativi alla determinazione del trattamento di pensione provvisoria e i progetti di liquidazione della buonuscita I.N.P.D.A.P. siano stati nel frattempo redatti, giocoforza, secondo le previgenti misure di dette indennità. Va da sé, che tali provvedimenti dovranno ora riformularsi tenendo conto dei miglioramenti in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Mario LUCIDI



MINUTA

IL CAPO DELLA 1^ SEZIONE
Ten. Col. C.C.I.S. Erasmo IANNACCONE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott.ssa Anna TERRACCIANO

IL CAPO REPARTO
Dirigente Dott. Giuseppe CARPINELLI

ALLEGATO "B" al foglio prot. n. M_D GMIL_05 IV 11^ 1^ _____ in data _____

TABELLA 1 - INDENNITÀ DI POSIZIONE

Descrizione	Decorrenza	Importi mensili lordi	Importi annui lordi per 13 mensilità
<u>I FASCIA</u>			
Misura base	01/01/2005	€. 2.496,15	€. 32.450,00
Maggiorazione del 15%	01/01/2005	€. 2.870,58	€. 37.317,50
Maggiorazione del 25%	01/01/2005	€. 3.120,19	€. 40.562,50
Maggiorazione del 30%	01/01/2005	€. 3.245,00	€. 42.185,00
<u>II FASCIA</u>			
Misura	01/01/2005	€. 1.963,62	€. 25.527,00

TABELLA 2 - INDENNITÀ PEREQUATIVA

Destinatari	Decorrenza	Importi mensili lordi	Importi annui lordi per 13 mensilità
Colonnello (e gradi corrispondenti)	01/01/2005	€. 875,85	€. 11.386,00
Generale di Brigata (e gradi corrispondenti)	01/01/2005	€. 1.435,46	€. 18.661,00



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M_D GMIL_05 IV 11^ 100 11158

Roma, 09 FEB. 2006

P.D.C.: T. Col. IANNACCONE - Tel. 06/36803712

OGGETTO: Rideterminazione delle misure dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa previste, rispettivamente, dalla legge 2 ottobre 1997, n. 334 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 3 gennaio 2001, 29 maggio 2001 e 2 dicembre 2003.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^

1. L'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ha stanziato, a decorrere dall'anno 2005, un'apposita somma, da destinare al processo di perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999 n. 266, i cui contenuti del rapporto di impiego non sono rimessi allo strumento contrattuale, rispetto ai paritetici dipendenti di altri comparti per i quali opera invece tale negozio giuridico.
Nel quadro della citata disposizione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 2005 recante "Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nella misura stabilita dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89", recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2006.
2. Al riguardo, l'atto governativo ha disposto la rideterminazione, dal 1° gennaio 2005 delle misure dell'indennità di posizione e dell'indennità pe-

- 2 -

requativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003.

I nuovi valori, espressi, al pari di quelli precedentemente vigenti, in termini annui lordi per tredici mensilità, sono fissati come segue:

a) *Indennità di posizione:*

- I fascia:euro 32.450,00;
- II fascia: euro 25.527,00.

b) *Indennità perequativa:*

- per i generali di brigata e gradi corrispondenti:euro 18.661,00;
- per i colonnelli e gradi corrispondenti: euro 11.386,00.

Per quanto sopra, nei confronti del personale militare in attività di servizio, titolare delle precitate indennità, va disposto il conseguente aggiornamento del "ruolino" delle competenze, relativamente alle voci retributive medesime, secondo le misure sopra indicate.

E' appena il caso di avvertire che su tali importi non va ulteriormente applicato l'incremento percentuale del 2,82% di cui al D.P.C.M. 13 aprile 2005, essendo già insito in essi.

Nulla è invece innovato per quanto attiene alle modalità ed ai criteri di attribuzione degli emolumenti in parola.

Ad ogni buon conto, nella tabella n. 1 (allegato "B") si riporta il quadro riepilogativo delle misure delle indennità di posizione in tutte le loro articolazioni (di 1^ fascia e relative maggiorazioni, nonché di 2^ fascia), ivi compreso il riferimento in termini mensili lordi.

Per quanto riguarda l'indennità perequativa, i relativi importi sono indicati nel prospetto analitico di cui alla tabella n. 2 (allegato "B").

3. Si invitano, pertanto, codeste Direzioni di Amministrazione, ad impartire le opportune disposizioni di dettaglio agli Enti amministrativi della rispettiva giurisdizione, affinché provvedano alle operazioni di aggiornamento dei "ruolini" retributivi, possibilmente dal corrente mese di febbraio 2006, procedendo, altresì, alla corresponsione delle somme arretrate, compatibilmente con le disponibilità generali di cassa.

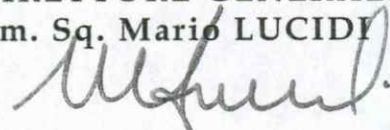
Nelle more di emanazione dei formali atti attributivi degli emolumenti in discorso secondo le nuove misure, i pagamenti saranno disposti, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, rendendone edotti gli interessati.

Si rammentano, inoltre, gli adempimenti da disporre nei confronti del personale destinatario delle indennità in argomento, che sia cessato dal servi-

— 3 —

zio a decorrere dal 2 gennaio 2005, per il quale gli atti dispositivi relativi alla determinazione del trattamento di pensione provvisoria e i progetti di liquidazione della buonuscita I.N.P.D.A.P. siano stati nel frattempo redatti, giocoforza, secondo le previgenti misure di dette indennità. Va da sé, che tali provvedimenti dovranno ora riformularsi tenendo conto dei miglioramenti in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Mario LUCIDI



ALLEGATO "B" al foglio prot. n. M_D GMIL_05 IV 11^ 1^ 00 71158 in data 09 FEB. 2006

TABELLA 1 - INDENNITÀ DI POSIZIONE

Descrizione	Decorrenza	Importi mensili lordi	Importi annui lordi per 13 mensilità
<u>I FASCIA</u>			
Misura base	01/01/2005	€. 2.496,15	€. 32.450,00
Maggiorazione del 15%	01/01/2005	€. 2.870,58	€. 37.317,50
Maggiorazione del 25%	01/01/2005	€. 3.120,19	€. 40.562,50
Maggiorazione del 30%	01/01/2005	€. 3.245,00	€. 42.185,00
<u>II FASCIA</u>			
Misura	01/01/2005	€. 1.963,62	€. 25.527,00

TABELLA 2 - INDENNITÀ PEREQUATIVA

Destinatari	Decorrenza	Importi mensili lordi	Importi annui lordi per 13 mensilità
Colonnello (e gradi corrispondenti)	01/01/2005	€. 875,85	€. 11.386,00
Generale di Brigata (e gradi corrispondenti)	01/01/2005	€. 1.435,46	€. 18.661,00

ELENCO INDIRIZZI Allegato "A" al Fg M_D GMIL_05 IV 11^ 1^ 00/11/58 del 09 FEB. 2008

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - Ufficio Affari Militari	00100 ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- Ufficio del Consigliere Militare	00100 ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Commissione Interminist. Atti Giuridici Caduti in Guerra	00100 ROMA
GABINETTO DEL MINISTRO	00100 ROMA
SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	00100 ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	00100 ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	SEDE
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	SEDE
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	00100 ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	00100 ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	00100 ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	00100 ROMA
CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE	SEDE
COMANDO FORZE ALLEATE SUD-EUROPA	80100 NAPOLI
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	00100 ROMA
COMANDO ALLEATO INTERFORZE DEL SUD	37100 VERONA
COMANDO FORZE NAVALI ALLEATE SUD-EUROPA	80100 NAPOLI
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	37100 VERONA
COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	00100 ROMA
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	36100 VICENZA
COMANDO DELLA SQUADRA AEREA	00100 ROMA
COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO	00100 ROMA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	SEDE
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	SEDE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA LEVA, DEL RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, DELLA MILITARIZZAZIONE, DELLA MOBILITAZIONE CIVILE E DEI CORPI AUSILIARI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELL'INFORMATICA E DELLE TECNOLOGIE AVANZATE	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	00100 ROMA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE DI CADUTI IN GUERRA	00100 ROMA
COMANDO REGIONE MILITARE NORD	35100 PADOVA
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO	50136 FIRENZE
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	80100 NAPOLI
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	00100 ROMA
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SICILIA	90100 PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA	09100 CAGLIARI
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	60100 ANCONA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	19100 LA SPEZIA

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	74100 TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	00100 ROMA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	07024 LA MADDALENA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	98100 MESSINA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	00193 ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AREA	20100 MILANO
COMANDO 3^ REGIONE AEREA	70100 BARI
ISPETTORATO LOGISTICO DELL' ESERCITO	00100 ROMA
ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE, LOGISTICO E DEI FARI	00100 ROMA
COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE	00100 ROMA
ISPETTORATO PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE	00100 ROMA
ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E FORZE DI COMPLETAMENTO	50100 FIRENZE
COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE DELL' AERONAUTICA MILITARE	00012 GUIDONIA
ISPETTORATO DI SANITA' MARINA MILITARE	00100 ROMA
ISPETTORATO DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	00100 ROMA
ISPETTORATO DELL' AVIAZIONE PER LA MARINA	00100 ROMA
COMANDO EUROFORZA OPERATIVA RAPIDA	50136 FIRENZE
COMANDO DEL CORPO D' ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	21058 .SOLBIATE OLONA
COMANDO DELLE TRUPPE ALPINE	39100 BOLZANO
1° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	31029 VITTORIO VENETO
2° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	80100 NAPOLI
COMANDO SUPPORTI FORZE OPERATIVE TERRESTRI	31100 TREVISO
CENTRO ALTI STUDI DELLA DIFESA	00100 ROMA
COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA	00100 ROMA
COMANDO SCUOLA DI GUERRA	00053 CIVITAVECCHIA
ISTITUTO STUDI MILITARI MARITTIMI	30100 VENEZIA
COMANDO SCUOLA DI GUERRA AEREA	50100 FIRENZE
SCUOLA DI APPLICAZIONE AERONAUTICA MILITARE	50100 FIRENZE
ACCADEMIA MILITARE	41100 MODENA
ACCADEMIA NAVALE	57100 LIVORNO
ACCADEMIA AERONAUTICA	80078 POZZUOLI
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	00100 ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO CORTE SUPREMA CASSAZIONE	00100 ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	00100 ROMA
PROCURA MILITARE PRESSO CORTE MILITARE APPELLO	00100 ROMA
SEZIONE DI CORTE MILITARE D'APPELLO	80100 NAPOLI
SEZIONE DI CORTE MILITARE D'APPELLO	37100 VERONA
PROCURA MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE APPELLO - SEZIONE VERONA	37100 VERONA
PROCURA MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE APPELLO - SEZIONE NAPOLI	80100 NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	70100 BARI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	09100 CAGLIARI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	19100 LA SPEZIA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	80100 NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	35100 PADOVA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	90100 PALERMO
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	00100 ROMA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	10100 TORINO
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	37100 VERONA

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	70100 BARI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	09100 CAGLIARI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	19100 LA SPEZIA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	80100 NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	35100 PADOVA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	90100 PALERMO
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	00100 ROMA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	10100 TORINO
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA	37100 VERONA
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	00100 ROMA
CENTRO SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	06034 FOLIGNO
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	00100 ROMA
COMANDO ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE	67039 SULMONA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DIFESA	SEDE
CENTRO GESTIONE SPECIALE DELL'ESERCITO	00100 ROMA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE INTERFORZE	00100 ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE	50100 FIRENZE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALI MILITARI VARI	00100 ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI	00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO PER L'AMMINISTRAZIONE DI GESTIONI - SPECIALI A.M.	00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER MINISTERO DIFESA	SEDE
UFFICIO AUTONOMO TELECOMUNICAZIONI - GENIO MILITARE PER MINISTERO DIFESA	SEDE
CENTRO INTERFORZE STUDI APPLICAZIONI MILITARI	56010 SAN PIETRO A GRADO
COMANDO SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE	00012 GUIDONIA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO SUBACQUEO E INCURSORI	19100 LA SPEZIA
COMANDO FORZA DA SBARCO M.M.	BRINDISI
POLIGONO SPERIM DI ADDESTRAMENTO - INTERFORZE DI SALTO DI QUIRRA	08046 PERDASDEFOGU
MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -	
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -	
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA	SEDE

E. PER DIRAMAZIONE INTERNA A:

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
 SEGRETERIE DEI VICE DIRETTORI GENERALI
 UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE
 UFFICIO DI COORDINAMENTO GIURIDICO AMMINISTRATIVI

I REPARTO

II REPARTO

III REPARTO

IV REPARTO

V REPARTO

VI REPARTO

VII REPARTO

= LORO SEDI =